

677-1/2011 R.G.
Cm 3613

TRIBUNALE DI GELA

Il Giudice, dott. Alessandro Laurino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 677/1/2011 R.G. sub-procedimento cautelare in corso di causa del procedimento di merito iscritto al n. 677/2011 R.G.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.7.2011;

rilevato che la ricorrente ha chiesto di essere nominata a prestare servizio all'estero presso la Scuola Europea per un periodo di 4 anni scolastici ovvero di altro periodo per come previsto dallo Statuto delle Scuole Europee con conseguente condanna dell'Amministrazione a destinare all'estero la ricorrente, presso la Scuola Europea, a far data dall'1.9.2011;

rilevato che la disciplina contrattuale prevedeva che il mandato all'estero avesse durata di 5 anni, per tre mandati consecutivi, intervallati da una permanenza di tre anni in territorio metropolitano (art. 116 CCNL Scuola);

rilevato che la ricorrente ha prestato servizio in Asmara, dall'anno scolastico 2003/04 e, quindi, dopo l'intervallo di tre anni, ha domandato al Ministero degli Affari Esteri di attivare le procedure di nomina per il raggiungimento della sede entro il termine previsto dell'1.9.2011;

rilevato che il Ministero non ha dato alcuna risposta avviando le procedure di nomina senza convocare la ricorrente;

rilevato che la ricorrente è collocata, prima, nella graduatoria per la lingua inglese e, ventitreesima, per quella francese;

rilevato che nel periodo di intervallo suddetto è intervenuta una modifica legislativa (art. 2 comma 4 novies legge 26 febbraio 2010 n. 10 di conversione del decreto legge n. 225 del 2010) che ha ridotto il periodo di permanenza all'estero in nove anni uniformando, quindi, il periodo di